

Data	06/09/2012
Ente giudicante	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
Numero	14934

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 14934 del 06/09/2012 ha espresso il principio di diritto a norma del quale, ai fini della accertata tardività dell'impugnazione proposta con atto notificato al difensore oltre trenta giorni della notifica della sentenza, è irrilevante il precedente tentativo non andato a buon fine per non aver l'ufficiale giudiziario reperito il difensore nel luogo indicato dall'istante a causa del trasferimento dello studio in altra via della stessa città, sul rilievo che:

- il difensore non ha alcun obbligo giuridico di comunicare nel corso del giudizio il trasferimento del suo studio;
- ai fini della notifica rileva il domicilio reale del procuratore;
- la parte istante ha l'onere di verificare sugli appositi registri al momento della notifica dell'atto l'indirizzo del procuratore, non rientrando il caso di specie nelle ipotesi in cui l'esito negativo della notifica derivi da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità del notificante.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiamando altre recenti pronunce (Cass.civ. 12102/1998; cfr. Sez. Unite 3818/09) ha chiarito che la disposizione ex art.330 cpc, comma 1, relativa alla possibilità di proporre l'impugnazione subsidiariamente "*presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio*" identificando nel procuratore il destinatario della notifica, contiene un riferimento unicamente personale, e fa implicito richiamo, per la notificazione dell'atto, alle modalità previste dagli artt.138 e 139 cpc, in virtù delle quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna di una sua copia a mani proprie del destinatario ovvero, tra gli altri, nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio, a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art.10, e art.17, comma 1, n.7.

L'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa, pertanto, nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del "domicilio professionale" o della "sede dell'ufficio".

Tale accertamento, essenziale alla validità ed all'astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere altrimenti soddisfatto con il previo riscontro di esso presso l'albo professionale (fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede).

Tale onere non può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, atteso che le norme professionali prevedono l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art.82).

Si suggerisce, pertanto, di verificare - prima della notifica dell'atto - sul sito Consiglio Nazionale Forense (<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/ricerca-avvocati.html>), se i dati

dell'avvocato al quale notificare sono ancora attuali, allegando all'atto la stampa della scheda, al fine di consentire all'ufficiale giudiziario le opportune ricerche per una corretta notifica.

EX PARTE CREDITORIS.IT

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2120/2010 proposto da:

ASSICURAZIONI;

- RICORRENTE -

contro

TIZIO, CAIO;

- CONTRORICORRENTE -

e contro

SEMPRONIO;

- INTIMATO -

avverso la sentenza n. 58/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2009, R.G.N. n. 1773/05;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13-1-2009 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perchè tardivamente notificato al procuratore domiciliatario, l'appello proposto dalla ASSICURAZIONI avverso la sentenza del Tribunale di Milano di accoglimento della domanda proposta da CAIO e TIZIO per il risarcimento dei danni riportati dalla imbarcazione a vela di loro proprietà.

Propone ricorso la ASSICURAZIONI con due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso CAIO e SEMPRONIO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il PRIMO motivo si denunzia violazione degli artt.3 e 24 Cost., e degli artt.325, 326, 327 e 330 cpc.

Assume la ricorrente di aver ritualmente ottemperato alle disposizioni di cui agli artt. 325 e 330 cpc, con la prima notifica dell'atto di appello, non andata a buon fine per il trasferimento non comunicato del procuratore domiciliatario, sul rilievo che la notificazione dell'atto di citazione a procuratore trasferito, in difetto di idonea e inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento, costituisce adempimento da parte dell'appellante dell'onere su lui gravante ai sensi dell'art.330 cpc, non perfezionandosi la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto per fatto non imputabile al notificante, con conseguente impedimento di ogni decadenza e la conseguente possibilità di provvedere alla rinnovazione della notifica.

2.1 motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 3818/09 hanno chiarito che la previsione dell'art.330 cpc, comma 1, della sussidiaria proposizione dell'impugnazione mediante notificazione "*presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio*", identificando nel procuratore il destinatario della notifica, salvo espressa e diversa dichiarazione di residenza od elezione di domicilio (cfr.: Cass. civ., sent. 28 novembre 1998, n. 12102), e contenendo un riferimento unicamente personale, fa implicito richiamo per la notificazione dell'atto alle modalità previste dagli artt.138 e 139 cpc, in forza delle quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna di una sua copia a mani proprie del destinatario ovvero, tra gli altri, nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio, a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art.10, e art.17, comma 1, n.7.

Poichè l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione, come nella presente fattispecie, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del "*domicilio professionale*" (cfr.: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17) - o della "*sede dell'ufficio*" (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 68) del procuratore e l'accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all'astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.

3. Nè un tale onere può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto, sulla cui insussistenza la giurisprudenza di legittimità è pressochè costante.

Le norme professionali prevedono, infatti, l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art.82).

4. Sono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l'impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l'intero dei termini di impugnazione, sia perchè l'effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall'ordinamento processuale e sia in quanto l'accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall'albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata l'agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica.

Presuppongono, invece, il perfezionamento della notifica per il notificante, e la conseguente ammissibilità originaria dell'impugnazione, ed attengono al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore.

5. La Corte di appello si è attenuta a tali principi ritenendo irrilevante, ai fini della accertata tardività dell'impugnazione proposta con atto notificato al difensore oltre trenta giorni della notifica della sentenza, il precedente tentativo non andato a buon fine per non aver l'ufficiale giudiziario reperito il difensore nel luogo indicato dall'istante a causa del trasferimento dello studio in altra via della stessa città, sul rilievo che il difensore non ha alcun obbligo giuridico di comunicare nel corso del giudizio il trasferimento del suo studio, che ai fini della notifica rileva il domicilio reale del procuratore, che la parte istante ha l'onere di verificare sugli appositi registri al momento della notifica dell'atto, non rientrando il caso di specie nelle ipotesi in cui l'esito negativo della notifica derivi da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità del notificante.

6. Il SECONDO motivo, con cui si denuncia violazione di legge in ordine alla dichiarata inesistenza della notifica dell'atto di appello non andato a buon fine per il trasferimento del domicilio del difensore, è assorbito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.